



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane
Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

Prot. n 76572 pos VII/11

Firenze li, 18.12.2007

Allegati n.....

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri
Ai Dirigenti
- SEDE -

CIRCOLARE N. 7 del 18.12.2007

Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Gestione del rapporto di lavoro nei casi gravidanza. D.M 12 luglio 2007 n. 250 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23/10/2007 n. 247

Il Decreto Ministeriale n. 250 del 12 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attuativo della previsione dell'art. 1, comma 791, della L. 296/2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007 n. 247 - ha introdotto rilevanti novità in ordine alla gestione della gravidanza per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In primo luogo è stato esteso alle collaboratrici coordinate e continuative il divieto, previsto dall'art. 16 del D.Lvo 151/2001, posto a carico del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici:

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 151/2001 che consente in particolari condizioni, la flessibilità del congedo (un mese prima e quattro mesi dopo);
- per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- nei tre mesi successivi al parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in anticipo rispetto alla data presunta del parto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 151/2001 in caso di complicanze nella gestazione o quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, la collaboratrice è collocata, su domanda (corredata di certificazione medica), in astensione anticipata per maternità a rischio, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispettivo, competente per territorio¹.

Nei casi di cui ai punti precedenti le lavoratrici coordinate e continuative tenute ad astenersi dall'attività lavorativa hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di collaborazione per un periodo di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione del contratto individuale.

¹ L'Ufficio territorialmente competente è determinato in base al luogo di residenza della collaboratrice.



Università degli Studi di Firenze

**Area Risorse Umane
Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici**

Nei periodi di astensione obbligatoria (art. 16 D. Lgs. 161/2001) o di divieto anticipato di adibizione al lavoro (art. 17 D. Lgs. 161/2001) verrà corrisposta da parte dell'INPS una indennità di maternità che spetta alle collaboratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata.

Ai fini del riconoscimento della predetta indennità sia il committente che la collaboratrice dovranno produrre all'INPS una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestino l'effettiva astensione dal lavoro.

Per effetto di queste nuove disposizioni, quindi, il committente ha l'obbligo di non adibire le lavoratrici all'attività lavorativa durante il congedo di maternità, compresi gli eventuali periodi di astensione anticipata.

L'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione.

In particolare potete rivolgervi a:

Jessica Cruciani Fabozzi (Responsabile) tel. 055 2757449 e-mail jessica.cruciani@unifi.it

Cristiana Braccini tel. 055 2757329 e-mail cristiana.braccini@unifi.it;

Cordiali saluti.

CB/JCF

Il Dirigente Area Risorse Umane
(D.ssa Maria Orfeo)